



ORDINANZA N° 3/2012

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche;
- Visto** il D.P.R. 12 aprile 2001 istitutivo dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Visto** il D.M. 05 settembre 2001 che fissa i limiti della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Visto** il D.M. 24 settembre 2009 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Visto** il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 e s.m.i. con cui è stato istituito il "*Consorzio obbligatorio degli oli usati*";
- Visto** il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, con cui è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- Visto** il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e s.m.i. "*Attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101 relative alla eliminazione di oli usati*" che regola la raccolta, la rigenerazione, la riutilizzazione e l'eliminazione degli oli usati, prevedendone la cessione al predetto Consorzio;
- Visto** il D.M. 16 maggio 1996, n. 392 recante "*Norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati*";
- Visto** il D. lgs. 24 giugno 2003, n. 182 relativo agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, in attuazione della Direttiva 2000/59/CE;
- Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- Visto** il D.M. 8 aprile 2008 recante la "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" come modificato con D.M. 13 maggio 2009;
- Visto** il Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico relativo al porto di Augusta approvato con Decreto n°12 del 15/02/2008 dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ed in corso di aggiornamento triennale;
- Considerato** che tra le previsioni del Piano suddetto è contemplato il posizionamento in ambito portuale di apposite isole ecologiche destinate alla raccolta degli oli usati, dei filtri, delle lattine sporche di olio, degli stracci e delle batterie esauste provenienti dalle imbarcazioni da pesca e da diporto;
- Ritenuto** necessario emanare una specifica disciplina del funzionamento e dell'utilizzo delle isole ecologiche posizionate presso il Porto Commerciale, la Nuova e Vecchia Darsena;

ORDINA

Articolo 1

Nel porto di Augusta il servizio di raccolta degli oli usati, dei filtri, delle lattine sporche di olio, degli stracci e delle batterie esauste provenienti esclusivamente dalle unità dei servizi tecnico-nautici, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto e dalle unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è espletato, a titolo gratuito, dalle società titolari di concessione per le attività di disinquinamento all'interno del porto medesimo (S.N.A.D. S.p.A., Ternullò Cristoforo S.r.l. e Patania S.r.l.) presso le strutture (isole ecologiche) appositamente posizionate presso il Porto Commerciale, la Nuova e la Vecchia Darsena.

Articolo 2

E' vietato depositare rifiuti ricevibili dalle isole ecologiche all'esterno delle stesse e all'esterno dei contenitori all'uopo destinati.

All'atto della consegna i rifiuti di cui al precedente articolo 1 devono essere privi di qualsiasi sostanza contaminante che possa compromettere il loro conferimento ai rispettivi consorzi.

Le isole ecologiche del porto di Augusta **sono fruibili dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17** previo contatto telefonico con il personale dipendente delle rispettive società che gestiscono il servizio di raccolta utilizzando i recapiti indicati nei pannelli posizionati nei pressi delle medesime isole ecologiche.

A cura delle società che espletano il servizio di raccolta, devono essere esposte in maniera visibile apposite comunicazioni, ben visibili per dimensioni e collocazione, che evidenzino le caratteristiche dell'isola ecologica, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura sopra evidenziati, i recapiti telefonici del personale da contattare prima del conferimento e le norme per la fruizione delle isole ecologiche. Il personale preposto, dopo essere stato contattato, si recherà presso la struttura per assistere alle operazioni di conferimento e per compilare il registro in ingresso (Allegato 1 alla presente ordinanza) dei rifiuti da conferire (di cui una copia sarà consegnata all'utente dell'isola ecologica), nonché per illustrare le cautele da osservare durante il conferimento.

Gli utenti dell'isola ecologica sono tenuti, all'atto del deposito degli oli usati, ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nei circostanti specchi acquei. In caso contrario, i predetti soggetti saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni causati a terzi e all'ambiente in conseguenza dell'inquinamento provocato, con l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

E' vietato il deposito dei rifiuti di cui al precedente articolo 1 in assenza del personale preposto al controllo del regolare svolgimento delle operazioni.

Il deposito delle batterie esauste deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dalle batterie stesse.

La vigilanza sul corretto utilizzo delle isole ecologiche spetta al personale incaricato dai rispettivi concessionari, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Autorità Portuale.

Articolo 3

A prescindere dai quantitativi di rifiuti conferiti nelle isole ecologiche, questi dovranno essere asportati ed inviati, a cura delle società che espletano la raccolta, ai centri di recupero almeno una

volta **ogni tre mesi** (compilando l'apposito formulario Allegato 2) oltre che ogni volta in cui le stesse abbiano esaurito la capacità massima di ricezione.

Le società concessionarie sono tenute a verificare che le isole ecologiche siano sufficientemente pulite e che i contenitori ivi posizionati siano integri ed idonei alla funzione cui sono destinati. In ogni caso le stesse devono assicurare un ciclo di pulizia delle isole e dei relativi contenitori con cadenza almeno semestrale.

Le società concessionarie sono tenute a comunicare annualmente all'Autorità Portuale i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti tramite le isole ecologiche.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

A carico dei contravventori alle presenti norme, ove il fatto non costituisca reato e ove non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui alle norme in materia ambientale, saranno ipotizzabili le violazioni previste e punite dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Augusta, 19/07/2012



Il Presidente
Dott. Aldo GAROZZO

PORTO DI AUGUSTA

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI ALL'ISOLA ECOLOGICA

Numero progressivo.....

Data.....

Isola Ecologica sita presso.....

Descrizione tipologia di rifiuti conferiti.....

.....

Ricevuti da: Nome e Cognome/Società.....

.....

Quantitativi conferiti all'isola ecologica.....

.....

Firma dell'addetto all'isola ecologica

.....

PORTO DI AUGUSTA

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO DALL'ISOLA ECOLOGICA

Numero progressivo.....

Data.....

Isola Ecologica sita presso.....

Descrizione tipologia di rifiuti avviati a smaltimento.....

.....

Consegnati a: Nome e Cognome/Società.....

.....

Quantitativi avviati a smaltimento.....

.....

Firma dell'addetto all'isola ecologica

.....